

proposta di legge n. 153

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 novembre 2011

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO

Signori Consiglieri,
lo sport e la pratica sportiva rappresentano sempre più un fenomeno sociale, culturale ed economico strettamente connesso a obiettivi come salute e benessere, socializzazione, occupazione del tempo libero, divertimento, educazione, immagine della persona. Si pone come fenomeno spontaneo, che ha dato vita al cosiddetto sport diffuso o sport per tutti che coinvolge circa 36 milioni di italiani. L'osservazione di questo fenomeno sociale mette in evidenza la stretta connessione tra sport e territorio soprattutto per quanto concerne le funzioni svolte dalle autonomie locali, alle quali l'ordinamento nazionale vigente demanda il compito di promuovere e garantire il pieno esercizio della pratica sportiva non agonistica, inteso come servizio sociale rispondente all'esigenza di pratica motoria nel territorio.

Lo sport dilettantistico e lo sport per tutti in Italia sono ancora privi di una regolamentazione unitaria e organica a livello nazionale. Gli ordinamenti regionali in materia diventano quindi protagonisti, se pur l'articolo 117 della Costituzione indica tra le materie di legislazione concorrente anche l'ordinamento sportivo. Già l'art. 56, comma secondo, lett. b), del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, aveva trasferito alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative e dei relativi impianti d'interesse dei giovani in età scolare con gli organismi scolastici, mantenendo ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello.

Considerando che la regolamentazione regionale della materia è datata e necessita di un coordinamento e ammodernamento, con questa proposta di legge si è posto l'obiettivo della semplificazione e del riordino della normativa vigente, armonizzando le diverse leggi regionali, operando una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ivi contenuti e introducendo nuove disposizioni più rispondenti alle mutate esigenze provenienti dalla cittadinanza e dal mondo dello sport, nella logica di una sempre più sentita esigenza di trasparenza della pubblica amministrazione, di una chiara percezione delle politiche regionali e delle disposizioni che danno loro attuazione. Una normativa, in pratica, più rispondente alle esigenze dei cittadini che praticano lo sport e le attività ricreative e che valorizza i progetti di promozione sportiva e gli eventi che si realizzano sul territorio. Tutto ciò in armonia con i contenuti dello Statuto regionale, con i principi fondamentali della legislazione statale in materia e con gli orientamenti strategici della Unione europea.

Il testo normativo è strutturato nel modo seguente:

a) il Titolo I riguarda le disposizioni generali e comprende 4 articoli:

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 3 (Funzioni delle Province)

Art. 4 (Funzioni dei Comuni);

b) il Titolo II riguarda gli strumenti operativi e di programmazione e comprende 6 articoli:

Art. 5 (Comitato regionale dello sport e del tempo libero)

Art. 6 (Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)

Art. 7 (Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie ricreative)

Art. 8 (Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)

Art. 9 (Convenzioni)

Art. 10 (Attività informativa e monitoraggio);

c) il Titolo III riguarda gli interventi che la Regione programma e comprende 14 articoli, raggruppati in 5 Capi dedicati ai vari settori di interesse:

Art. 11 (Contributi a favore delle attività sportive e del tempo libero)

Capo I - Sport di cittadinanza

Art. 12 (Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza)

Capo II - Attività sportive delle persone diversamente abili

Art. 13 (Contributi per la promozione delle attività)

Capo III - Associazioni sportive sociali

Art. 14 (Contributi alle associazioni)

Capo IV - Impiantistica sportiva

Sezione I - Impianti e attrezzature per lo sport

Art. 15 (Contributi per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti)

Art. 16 (Fidejussione regionale)

Sezione II - Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative

Art. 17 (Requisiti)

Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)

Sezione III - Gestione degli impianti sportivi

Art. 19 (Affidamento)

Art. 20 (Modalità)

Capo V - Attività e manifestazioni sportive

Art. 21 (Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)

Art. 22 (Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)

Art. 23 (Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)

Art. 24 (Incentivi al merito sportivo);

d) il Titolo IV riguarda le disposizioni finanziarie, transitorie e finali necessarie per dare attuazione alla legge e contiene 5 articoli:

Art. 25 (Regolamento di attuazione)

Art. 26 (Fondo unico per lo sport)

Art. 27 (Norme finanziarie)

Art. 28 (Norme transitorie)

Art. 29 (Modifiche e abrogazioni).

Passando all'analisi del testo, all'articolo 1 troviamo enunciati i principi generali e le finalità della normativa, evidenziando l'importante ruolo che lo sport svolge per la coesione sociale tramite la diffusione dei valori democratici e di cittadinanza, della solidarietà, del rispetto degli altri, con la consapevolezza che occorre incentivare la collaborazione tra enti, sostenere l'associazionismo sportivo e fare dello sport il cardine per la prevenzione socio sanitaria, il perseguimento del benessere psico-fisico e l'educazione al rispetto delle regole e al lavoro di squadra.

Gli articoli da 2 a 4 stabiliscono con chiarezza i compiti della Regione, delle Province e dei Comuni, dove la Regione riveste un ruolo precipuo di programmazione, indirizzo e coordinamento, mentre le Province e i Comuni concorrono alla programmazione regionale, oltre a svolgere funzioni amministrative proprie.

Gli articoli da 5 a 10 evidenziano gli strumenti che la Regione utilizza per programmare al meglio i servizi sportivi di competenza. In particolare vi sono elementi di novità rispetto alla normativa previgente in quanto:

- 1) è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero (art. 5), che ha compiti di rilevanza:
 - a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;
 - b) formula proposte ed esprime parere sul piano triennale e sul programma annuale della Regione;
 - c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti.
- 2) è prevista ogni quinquennio la convocazione della Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero (art. 6), allo scopo di verificare lo stato delle attività nel territorio e l'attuazione della normativa regionale, nonché di ricevere proposte e iniziative per la predisposizione dei piani e dei programmi regionali in materia di sport;
- 3) viene introdotto il Piano pluriennale regionale del settore (art. 7), attuato dal Programma annuale degli interventi di promozione sportiva (art. 8). Il Piano contiene in particolare le

finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative e le priorità tra i diversi tipi d'iniziativa, attività e progetti, nonché le modalità operative con cui gli enti locali, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema sport. Sotto il profilo operativo il Piano, che viene approvato dall'Assemblea legislativa all'inizio di ogni legislatura, si realizza attraverso i programmi annuali d'intervento, approvati dalla Giunta regionale, che stabiliscono criteri, tempi e modalità per il riparto delle somme disponibili in bilancio per la promozione e per l'impiantistica;

- 4) è riconosciuta la possibilità di stipulare convenzioni (art. 9) con il CONI, gli enti locali e le associazioni sportive, dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, mentre con l'art. 10 si intende introdurre un sistema di monitoraggio continuo sulle attività sportive e sull'impiantistica nella Regione.

Con gli articoli 11 e seguenti, contenuti nel Titolo III, la Regione intende favorire e incentivare, anche finanziariamente, alcune tipologie in particolare di attività sportive e del tempo libero, nonché disciplinare e finanziare l'impiantistica sportiva, attraverso:

- a) promozione dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui;
- b) incentivazione delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica;
- c) sviluppo delle associazioni sportive sociali senza fine di lucro con sede nel territorio regionale che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi, motori e del tempo libero;
- d) promozione dell'impiantistica sportiva, al fine di realizzare, mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa;
- e) sostegno delle attività e delle manifestazioni sportive volte alla diffusione dello sport aper-

to alle generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.

Un'analisi più approfondita merita il Capo IV del Titolo III, dedicato all'impiantistica. Si evidenzia innanzitutto la funzione primaria delle Province nella concessione dei contributi, sia in conto capitale (massimo 50 per cento) che in conto interessi, a favore di Comuni, società, associazioni e altri soggetti pubblici e privati (art. 15), nonché la possibilità di garantire i finanziamenti per lo sport mediante fidejussione regionale (art. 16). Inoltre, in attuazione di quanto stabilito in proposito dalla normativa statale (art. 90 della l. 289/2002), vengono disciplinate le modalità di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi degli enti pubblici territoriali e l'uso degli impianti stessi da parte di tutti i cittadini. Al riguardo si segnala che i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sono individuati prioritariamente nelle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni, comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Con l'articolo 24 si introduce il sostegno al merito sportivo, che è certamente una novità per

le Marche nell'azione di sostegno allo sport dilettantistico e nell'azione di promozione della cultura dello sport di cittadinanza. Tale obiettivo si realizza con l'istituzione di premi destinati a singoli atleti al di sotto dei 18 anni e a quello "sport di tutti" rivolto all'associazionismo che si rapporta sotto il profilo progettuale-educativo con il mondo della scuola, ma anche alla scuola che si misura con l'associazionismo al fine di migliorare il progetto educativo.

Tra le disposizioni finanziarie, transitorie e finali contenute nel Titolo IV si evidenzia:

- a) l'istituzione, con l'art. 26, del fondo unico per lo sport, alimentato da risorse europee, statali e regionali e destinato a finanziare tutti gli interventi della legge in base a quanto stabilito negli atti di programmazione;
- b) all'art. 29, dedicato alle modifiche e abrogazioni di norme, l'inserimento dell'art. 4 bis nella l.r. 33/1994 dedicata alla medicina dello sport, prevedendo il rilascio del libretto sanitario sportivo a ogni atleta, nonché il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità alla pratica agonistica agli atleti dilettanti sotto i diciotto anni.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo nello sport e nelle attività motorie e ricreative in genere uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona e per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, favorisce e promuove in particolare:

- a) la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza;
- b) la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- c) l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) la valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;
- e) la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive, nonché delle aree e degli spazi destinati allo sport e all'attività motoria ricreativa, al fine di garantire la massima fruibilità di ambienti sicuri e idonei incentivando le strategie d'intervento volte a minimizzare l'impatto ambientale e a implementare il livello di sicurezza;
- f) lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
- g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta;
- h) l'alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e la diffusione dell'attività dei Centri di avviamento allo sport (CAS), al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;
- i) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- l) la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping;
- m) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi dei dati e delle notizie riferiti allo sport;
- n) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),

il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, gli organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività sportiva e motorio-ricreativa;

- o) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative e manifestazioni sportive in ambito regionale rivolte alla generalità degli utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, per sport s'intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva nel territorio regionale e finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche, alla leale competitività nella pratica sportiva, alla diffusione di stili di vita attivi e positivi, allo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge e in particolare quelle relative:

- a) alla programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva, al fine di favorirne l'equilibrata distribuzione sul territorio regionale;
- b) al miglioramento e alla qualificazione degli impianti esistenti, con particolare attenzione agli impianti polivalenti, alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico;
- c) all'incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
- d) alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce;
- e) alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva dei soggetti anziani e svantaggiati;
- f) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni, nonché aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;
- g) alla promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e re-

- cupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;
- h) all'organizzazione e al coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione di banche dati.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le Province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie, assicurando il concorso dei Comuni e la partecipazione dell'associazionismo.

3. In particolare le Province:

- a) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
- b) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, con particolare attenzione alla lotta al doping, con il contributo della Scuola regionale dello sport del CONI;
- c) provvedono ai finanziamenti relativi all'impiantistica sportiva ai sensi dell'articolo 15;
- d) collaborano all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale con i Comuni richiedenti;
- e) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel territorio;
- f) collaborano con le strutture organizzative regionali competenti alla rilevazione dei dati relativi all'ambito sportivo.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

- a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;
- b) elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l'adeguamento e la messa a nor-

- ma del patrimonio sportivo esistente;
- c) completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;
 - d) promozione dello sport per i diversamenti abili e dello sport per tutti;
 - e) realizzazione di progetti per l'attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;
 - f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo IV, Sezione III, della presente legge;
 - g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;
 - h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;
 - i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.

Titolo II

Strumenti operativi e di programmazione

Art. 5

*(Comitato regionale dello sport
e del tempo libero)*

1. Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge.

2. Il Comitato, in particolare:

- a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;
- b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul programma di cui agli articoli 7 e 8;
- c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti.

3. Il Comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sport, che lo presiede;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato;
- c) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
- d) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
- e) un rappresentante del Comitato regionale

- del CIP;
- f) un rappresentante delle Province, designato dall'Unione regionale delle Province marchigiane (UPI Marche);
 - g) un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
 - h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - i) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - l) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle Marche (Unioncamere Marche);
 - m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale;
 - n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
 - o) un rappresentante regionale dell'Istituto per il credito sportivo (ICS).

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute nel termine permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salve le successive integrazioni.

5. Il Comitato approva il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la costituzione di un consiglio direttivo, composto da non più di cinque membri.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal dirigente indicato al comma 3, lettera b).

7. Il presidente può autorizzare tecnici ed esperti di settore a partecipare alle riunioni del Comitato.

8. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso.

Art. 6

*(Conferenza regionale sullo sport
e il tempo libero)*

1. La Giunta regionale, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 5, indice ogni quinquennio la Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero, al fine di verificare lo stato delle attività nel territorio e l'attuazione della normativa regionale, nonché di formulare proposte e iniziative per la predisposizione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1 e previo parere del Comitato di cui all'articolo 5, presenta per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.

2. Il Piano ha una durata pari a quella della legislatura regionale, può essere aggiornato prima della scadenza e resta in vigore fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, individua in particolare:

- a) le strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento;
- b) il fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive, rapportato alla densità demografica e all'attività sportiva svolta sul territorio;
- c) gli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e delle relative attrezzature;
- d) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative e le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;
- e) le linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori sportivi, degli amministratori delle società e delle associazioni sportive, nonché degli animatori sportivi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- f) i criteri per il rilascio delle certificazioni gratuite indicate all'articolo 4 bis della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), come inserito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
- g) le modalità operative con cui gli enti locali, il CONI, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere interagiscono all'interno del sistema sport delle Marche, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8

(Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 7 la Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finan-

ziaria della Regione, il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva.

2. Il Programma individua in particolare:

- a) le iniziative promosse dalla Regione, dal CONI e dal CIP in materia di promozione sportiva;
- b) le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale;
- c) la quota dei contributi per progetti, attività e manifestazioni che si svolgeranno nella Regione, nonché per progetti, studi e ricerche proposti dall'associazionismo sportivo, dagli enti locali, dal CONI e dal CIP;
- d) il riparto dei fondi alle Province per il finanziamento dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 15;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione del vincolo di destinazione d'uso sulle aree, gli impianti e le attrezzature che usufruiscono di contributi regionali, direttamente o tramite le Province;
- f) le modalità, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi di cui al Titolo III.

Art. 9

(Convenzioni)

1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione volte alla realizzazione di specifici progetti.

3. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

4. Le Province, in accordo con i Comuni competenti per territorio, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per consentire l'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.

Art. 10

(Attività informativa e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede

alla raccolta, all'aggiornamento e all'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive.

Titolo III Interventi

Art. 11

(Contributi a favore delle attività sportive e del tempo libero)

1. Sulla base delle previsioni del piano e del programma di cui agli articoli 7 e 8, la Regione interviene a favore delle attività sportive e del tempo libero di cui al presente Titolo e in particolare per:

- a) la promozione dello sport di cittadinanza;
- b) l'incentivazione delle attività sportive delle persone diversamente abili;
- c) lo sviluppo delle associazioni sportive sociali;
- d) l'impiantistica sportiva;
- e) il sostegno delle attività e delle manifestazioni sportive.

Capo I Sport di cittadinanza

Art. 12

(Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza)

1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. La Regione concede contributi per:

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle attività indicate al comma 1;
- b) garantire l'integrazione delle politiche del gioco e delle attività ludico-motorie con quelle sociali, turistiche e culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
- c) promuovere l'attività degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

Capo II

Attività sportive delle persone diversamente abili

Art. 13

(Contributi per la promozione delle attività)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione concede contributi:

- a) alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte alle spese:
 - 1) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
 - 2) inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
 - 3) per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;
 - 4) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili;
- b) ai Comuni singoli o associati, per le spese di adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte delle persone diversamente abili.

3. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 2, lettera a), anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

4. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

Capo III

Associazioni sportive sociali

Art. 14

(Contributi alle associazioni)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle associazioni senza fine di lucro con sede nel territorio regionale che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi, motori e del tempo libero e che in particolare:

- a) svolgono attività associativa finalizzata a incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica, quali migranti, persone con

- disabilità, tossicodipendenti, anziani, ex detenuti;
- b) attuano progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale e di genere;
 - c) garantiscono pari opportunità di accesso alle attività offerte, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti per le persone a reddito basso o nullo;
 - d) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;
 - e) annoverano nel proprio organico almeno un soggetto in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea ovvero personale di comprovata esperienza nel settore cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività motoria e sportiva.

2. La Regione concede contributi alle associazioni di cui al comma 1 esclusivamente a fronte delle spese:

- a) di trasporto per la partecipazione alle attività sportive;
- b) inerenti le manifestazioni sportive;
- c) per istruttori, tecnici e medici.

Capo IV Impiantistica sportiva

Sezione I Impianti e attrezzature per lo sport

Art. 15 *(Contributi per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti)*

1. La Regione promuove la realizzazione, mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Province concedono contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro per:

- a) l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle normative vigenti e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) il completamento, il recupero e la ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;

- c) la realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all'aperto;
- d) la realizzazione di nuovi impianti sportivi;
- e) il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere necessarie per la protezione degli impianti stessi.

3. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.

4. La Regione può stipulare convenzioni con l'ICS e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.

5. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all'articolo 8.

6. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature indicate al presente articolo è costituito vincolo di destinazione secondo criteri e modalità stabiliti dal programma di cui all'articolo 8.

Art. 16

(Fidejussione regionale)

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici indicati all'articolo 15 possono essere garantiti da fidejussione regionale, da concedere secondo i criteri e le modalità determinati dal regolamento di cui all'articolo 25.

Sezione II

Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative

Art. 17

(Requisiti)

1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 25. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;

- b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;
- c) gli impianti sportivi scolastici;
- d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.

2. L'apertura e l'esercizio degli impianti indicati al comma 1 sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione, da inviare al Comune entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.

Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è affidata ai Comuni.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque intraprende l'attività indicata all'articolo 17 senza aver inoltrato la SCIA, fatta salva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto;
- b) da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni relative all'attuazione della presente sezione contenute nel regolamento di cui all'articolo 25, fatta salva l'applicazione, in caso di mancanza dei requisiti previsti, della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per il periodo necessario all'adeguamento ovvero della chiusura definitiva in caso di mancato adeguamento;
- c) da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00 chiunque ometta di inviare la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 3.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Sezione III **Gestione degli impianti sportivi**

Art. 19 *(Affidamento)*

1. La presente sezione disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della l. 289/2002.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

Art. 20 *(Modalità)*

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla presente sezione.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 25 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.

6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Capo V

Attività e manifestazioni sportive

Art. 21

*(Contributi per attività sportive
e motorio-ricreative)*

1. La Regione promuove le attività sportive e motorio-ricreative volte alla diffusione dello sport aperto alla generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:

- a) di società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali svolte attraverso i CAS;
- b) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI per attività promozionali a favore degli alunni delle scuole elementari, con specifico riferimento ai progetti di alfabetizzazione motoria;
- c) delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per attività sportiva in orari extrascolastici, con particolare riferimento ai Giochi della gioventù e ai Giochi sportivi studenteschi;
- d) dei Comitati e delle delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile e della terza età;
- e) delle associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa rivolta in particolare alla terza età;
- f) degli enti locali, del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale;
- g) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI, dei Comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive e di enti pubblici per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici e operatori.

Art. 22

*(Contributi per manifestazioni
sportive agonistiche)*

1. La Regione sostiene lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive nel territorio marchigiano e promuove la partecipa-

zione degli atleti marchigiani a manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza anche fuori dal territorio regionale.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione concede in particolare contributi per lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni sportive di carattere prettamente agonistico, in favore di:

- a) Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) società e associazioni sportive aventi sede nella regione, affiliate e associate da almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo.

Art. 23

(Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)

1. La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile a società e associazioni sportive dilettantistiche di comprovata tradizione a favore dei giovani atleti che svolgono attività sportiva di accertato livello tecnico.

Art. 24

(Incentivi al merito sportivo)

1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport e sostiene i progetti tesi a valorizzare e ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante intesa con l'Ufficio scolastico regionale, valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.

2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale istituisce annualmente premi destinati:

- a) ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;
- b) al miglior progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice.

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei premi di cui al comma 2 sono definiti nel programma di cui all'articolo 8.

Titolo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 25 *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, contenente tra l'altro:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività informativa e di monitoraggio di cui all'articolo 10;
- b) i criteri e le modalità di concessione della fidejussione regionale indicata all'articolo 16;
- c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e dell'attrezzature di cui all'articolo 17 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo IV, Sezione II, con particolare riferimento a:
 - 1) vigilanza sulle attività e controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) termini e modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive, nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella Regione.

2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati a enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 376/2000.

Art. 26 *(Fondo unico per lo sport)*

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il fondo unico per lo sport, finalizzato al finanziamento degli interventi indicati dalla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse assegnate alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma di cui all'articolo 8, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 7.

Art. 27 *(Norme finanziarie)*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport di cui all'articolo 26.

2. Il fondo unico è determinato annualmente nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte a carico delle nuove UPB denominate: FONDO UNICO DELLO SPORT - corrente e FONDO UNICO DELLO SPORT - investimento, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

Art. 28

(Norme transitorie)

1. In fase di prima attuazione, il piano di cui all'articolo 7 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento indicato all'articolo 25 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 17 i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari al regolamento regionale di cui all'articolo 25 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale adeguamento, le disposizioni del regolamento regionale prevalgono sulle disposizioni comunali difformi.

4. Fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'articolo 29 e gli atti attuativi delle medesime.

Art. 29

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)

1. E' istituito il registro regionale delle idoneità sportive, nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.

2. A ogni atleta è rilasciato il libretto sanitario sportivo.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al

comma 1 e per il rilascio del libretto indicato al comma 2.

4. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia di promozione dell'attività sportiva, agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche.”.

2. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 3 aprile 2009, n. 10 (Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza);
- b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative");
- c) la legge regionale 1° agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);
- d) la legge regionale 23 gennaio 1992, n. 9 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);
- e) la legge regionale 25 maggio 1976, n. 14 (Norme integrative della l.r. 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria);
- f) la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30 (Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative);
- g) il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n.1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47).